

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

**Premesso**

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Romentino presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Fabrizia Pironti di Campagna Presidente del Tribunale di Novara f.f., giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Ing. Gianbattista Paglino, Sindaco del Comune di Romentino, si conviene e si stipula quanto segue :



#### Art. 1

L'Ente consente che n. 1 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Operaio manutentore del patrimonio comunale

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Arch. Elena Riggio.


L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.



Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere da 21/4/2013.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data \_\_\_\_\_

21/4/2013

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E.F.  
Dott.ssa Fabrizia PIRUNO DI CAMPAGNA

*[Handwritten signature]*

IL SINDACO  
Ing. Gianbattista Pagani

*[Handwritten signature]*



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

TRIBUNALE DI NOVARA  
10 AGO. 2016

**Premesso**

Che, in data 4 luglio 2013, è stata sottoscritta tra il Ministero della Giustizia, nella figura del Tribunale di Novara, e il Comune di Romentino una convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e del D.M. 26 marzo 2001;

Il Comune di Romentino, con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28.7.2016, ha approvato una modifica alla convenzione di cui si tratta nella parte relativa alle prestazioni di compiere da parte dei condannati, lasciando invariata ogni altra pattuizione convenzionale;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Filippo Lamanna Presidente del Tribunale di Novara e il Comune di Romentino, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Ing. Alessio Biondo, Sindaco, si conviene e si stipula quanto segue :

**Articolo Unico**

Richiamata integralmente la convenzione in essere tra il Tribunale di Novara e il Comune di Romentino sottoscritta in data 4 luglio 2013 in materia di Lavoro di Pubblica Utilità, si da atto della seguente modifica apportata all'articolo 1:

"Il Comune di Romentino consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: n. 2 condannati quale operaio manutentore del patrimonio comunale e n. 1 condannato quale addetto alla biblioteca comunale."

Data 5/09/2016

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
(Dott. Filippo Lamanna)

**IL SINDACO**  
Ing. Alessio Biondo

